

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 2 novembre 1965

Suppl. N. 1 al N. 11

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Leggi e Decreti

- DECRETO-LEGGE 30 Ottobre 1965 n. 19: *Modifiche alla vigente Tariffa dei Dazi Doganali e dei diritti accessori* Pag. 3
- DECRETO-LEGGE 30 Ottobre 1965 n. 20: *Norme relative alla organizzazione generale e al controllo degli Enti di Diritto Pubblico* » 21

PARTE SECONDA

Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 30 ottobre 1965, n. 19

Modifiche alla vigente Tariffa dei Dazi Doganali e dei diritti accessori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 febbraio 1965, n. 1: Modificazioni alla Legge 3 giugno 1962, n. 14, relativo all'Ordinamento del Governo, convertito con Legge 1 giugno 1965, n. 4;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1961, n. 1: Ordinamento Doganale della Somalia;

VISTO il Decreto-Legge 11 aprile 1963, n. 5: Tariffa dei Dazi Doganali e diritti accessori, convertito con modifiche, nella Legge 10 giugno 1963, n. 7;

VISTA la Legge 9 gennaio 1964, n. 3 relativa alla conversione con modifiche del Decreto-Legge 23 Dicembre 1963, n. 12 nonchè alla riduzione della voce della tariffa doganale n. 102 lett. a);

CONSIDERATA l'urgente necessità di apportare modifiche alla Tariffa dei Dazi Doganali e dei diritti accessori per impellenti esigenze di bilancio e di adempiere altresì agli impegni di carattere tariffario assunti dalla Somalia in forza della «Convenzione di Associazione alla Comunità Economica Europea»;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze

DECRETA:

Art. 1

Sono approvate le modifiche alla Tariffa dei Dazi Doganali e dei diritti accessori di cui agli allegati A, B e C al presente Decreto.

Art. 2

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 26 Aprile 1969, norme per l'adozione in Somalia della Nomenclatura Tariffaria della Comunità Economica Europea (CEE) e per la revisione e il coordinamento dell'Ordinamento Doganale, nonché per la revisione della tariffa e dei dazi doganali in relazione alle esigenze economiche e finanziarie del Paese.

Art. 3

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Decreto-Legge.

Art. 4

Il presente Decreto-Legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presente Decreto-Legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge nei termini prescritti.

Mogadiscio, 30 ottobre 1965

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

MODIFICHE ALLE «DISPOSIZIONI PRELIMINARI» ALLA TARIFFA
DEI DAZI E DIRITTI ACCESSORI

I punti 1), 2), e 3), dell'art. 20 sono modificati come segue:

- 1) - Oggetti di pertinenza di Sovrani e Capi di Stato esteri, che vengono a soggiornare in Somalia, a condizione di reciprocità;
- 2) - Oggetti ed autoveicoli appartenenti agli Agenti diplomatici e consolari accreditati in Somalia, a condizione di reciprocità.
Oggetti ed autoveicoli appartenenti ai Rappresentanti, Funzionari ed Esperti della Organizzazione delle Nazioni Unite, delle Agenzie Specializzate e di altre Organizzazioni internazionali, limitatamente ai bagagli, oggetti ed autoveicoli portati al seguito al momento del loro arrivo in Somalia.
- 3) - Oggetti necessari per il primo impianto delle Sedi diplomatiche e consolari accreditate in Somalia (mobili, cesseforti, macchine da scrivere e da calcolo, bandiere, stemmi ecc.) nonchè gli autoveicoli e gli altri oggetti di uso ufficiale che i Governi esteri spediscono direttamente alle rispettive Sedi diplomatiche e consolari, a condizione di reciprocità.

Oggetti ed autoveicoli di uso ufficiale della Organizzazione delle Nazioni Unite, delle Agenzie Specializzate e di altre Organizzazioni Internazionali, nonchè gli oggetti e gli autoveicoli necessari per l'adempimento dei programmi di sviluppo svolti in Somalia da dette Organizzazioni, purchè si tratti di oggetti inviati direttamente dalle Organizzazioni stesse alle loro Sedi operanti in Somalia.

La importazione in esenzione degli oggetti di primo impianto di cui al punto 3) è concessa per un periodo di un anno dalla data di insediamento in Somalia delle Sedi diplomatiche e consolari interessate.

Le esenzioni di cui sopra vengono concesse dal Ministero delle Finanze, previo nulla-osta del Ministero degli Esteri, su richiesta scritta degli interessati.

La vendita, la cessione anche a titolo gratuito o l'uso delle merci in esenzione a norma dei precedenti punti 1), 2), e 3), da parte di persone o per scopi diversi da quelli previsti, è subordinato al preventivo pagamento dei diritti doganali in conformità all'Art. 20 dell'Ordinamento Doganale della Somalia.

Il Ministro delle Finanze provvederà ad emanare norme regolamentari per disciplinare la materia delle esenzioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), per stabilire la procedura da seguire, per fissare determinati limiti, per determinare le persone cui compete l'esenzione, ecc. sentito in merito il parere del Ministro degli Esteri.

Al punto 5) dell'art. 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

Per i viaggiatori residenti in Somalia, la esenzione è subordinata all'avvenuto acquisto in Somalia degli oggetti sopra elencati.

Al punto 19) dell'art. 20 la dizione «prodotti esclusivi di uso agricolo» viene modificata come segue:

«Concimi ed antiparassitari per esclusivo uso agricolo, purché importati direttamente dalle aziende agricole interessate».

Al punto 20) dell'art. 20 viene aggiunto quanto segue:

«purché importati direttamente da coloro che svolgono professionalmente l'attività della pesca».

Il punto 4) dell'art. 21 è abrogato.

Il punto 1) dell'art. 22 viene modificato come segue:

«Bollette doganali di qualsiasi genere:

a) Diritto fisso stampati Sh. So. 0,50 per bolletta.

b) Diritto proporzionale di bollo Sh. So. 0,50 per ogni 100 Sh. So. o frazione di 100 Sh. So. liquidati su ciascuna bolletta.

All'art. 24 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Il 50% dei diritti Portuali riscossi, viene versato mensilmente, a cura del Ricevitore della Dogana, all'Ente Portuale della Somalia, che rilascerà ricevuta da allegare al Registro Contabile quale

titolo di «scarico». Il rimanente 50% viene versato in Tesoreria al Titolo 9 Capitolo 3 del Bilancio di previsione delle Entrate.

Il 3 paragrafo dell'art. 26 è sostituito come segue:

«Sono determinati con Decreto del Ministro delle Finanze i prodotti importati contenenti zucchero, da assoggettare al pagamento della Sovrimposta di confine in rapporto al contenuto in zucchero dei prodotti stessi.

La sovrimposta di confine sugli zuccheri altri - voce 23/b della Tariffa (glucosio, maltosio, saccarosio, ecc) è dovuta in base al contenuto in zucchero dei prodotti importati».

Il 3 paragrafo dell'art. 28 viene sostituito dal seguente:

«Sono determinati con Decreto del Ministro delle Finanze i prodotti importati contenenti alcool in misura inferiore a 21 gradi, da assoggettare al pagamento della Sovrimposta in rapporto al contenuto in alcool dei prodotti stessi».

Il penultimo paragrafo dell'art. 30 è abrogato.

MODIFICHE ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI
DI IMPORTAZIONE

Voce 6. - Burro fresco, salato o fuso	Da Sh. So. 40 a 50%	sul valore;
Voce 7. - Formaggi di qualsiasi tipo	» » 40 » 50%	sul valore;
Voce 10. - Cereali: b) riso	» » 8 » 10	per q.le;
Voce 12. - Paste alimentari	» » 20 » 30%	sul valore;
Voce 14. - Prodotti di pasticceria prepara- rati con zucchero ecc.	» » 40 » 50%	sul valore;
Voce 15. - Frutta fresca, secca o comun- que conservata:		
a) datteri	» » 15%	sul valore a 10 per q.le;
b) altre	» » 40 » 50%	sul valore;
Voce 16. - Polpe e pasta di frutta	» » 40 » 50%	sul valore;
Voce 17. - Conserva di pomodoro	» » 30 » 40%	sul valore;
Voce 18. - Marmellate, conserve e gelati- ne di frutta	» » 40 » 50%	sul valore
Voce 19. - Succhi di frutta o di ortaggi	» » 40 » 50%	sul valore
Voce 20. - Ortaggi compresi radici o tu- beri:		
a) freschi	» » 30 » 50%	sul valore
b) secchi o comunque conserv.	» » 30 » 50%	sul valore;
c) ciat per agaro non supe- riore a 16 onz.	» » 2 » 4	per agaro;

Voce 21. - Legumi freschi, secchi o altrimenti conservati	»	»	25	»	50%	sul valore;
Voce 23. - Zucchero:						
a) di barbabietola o di canna	»	»	12	»	70	per q.le
b) altro (glucosio, maltosio ecc.)	»	»	12	»	50	per q.le;
Voce 25. - Confetture e prodotti a base di zucchero senza cacao nè cioccolato:						
a) caramelle	»	»	40	»	60%	sul valore
b) altri	»	»	40	»	60%	sul valore
Voce 26. - Sciroppi per bibite	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 27. - Caffè:						
a) in grani:						
1) crudo anche rotto	»	»	20	»	60%	sul valore;
2) tostato anche macinato	»	»	20	»	60%	sul valore;
b) con scorza	»	»	20	»	40%	sul valore;
Voce 28. - Cacao:						
b) in polvere, anche zuccherato	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 30. - Thè	»	»	20	»	25%	sul valore;
Voce 31. - Spezie e droghe	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 32. - Scorza di caffè	»	»	10	»	20%	sul valore;
Voce 33. - Salse e condimenti preparati	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 35. - Vino comune:						
a) in fusti, damigiane o fiaschi.	»	»	50	»	70%	sul valore;
b) in bottiglie	»	»	50	»	80%	sul valore;
Voce 36. - Vino marsala e simili	»	»	60	»	90%	sul valore;

Voce 37. - Vermouth:				
a) in fusti o damigiane	»	»	60 » 90%	sul valore;
b) in bottiglie	»	»	60 » 100%	sul valore;
Voce 38. - Vini spumanti	»	»	60 » 100%	sul valore;
Voce 39. - Birra	»	»	50 » 80%	sul valore;
Voce 40. - Spiriti puri, dolcificati o aromatizzati:				
a) liquori e bevande alcoliche con gradazione di 21 gradi o superiore	»	»	100 » 150%	sul valore;
b) aperitivi ed altre bevande alcoliche con gradazione inferiore a 21 gradi escluse le voci 35, 36, 37, 38, e 39	»	»	60 » 100%	sul valore;
Voce 44. - Legnami da costruzione	»	»	10 » 20%	sul valore;
Voce 50. - Materie vegetali concianti o coloranti, anche macinate	»	»	10 » 20%	sul valore;
Voce 53. - Legni, cortecce e resine odorosi	»	»	25 » 30%	sul valore;
Voce 54. - Fiori freschi	»	»	40 » 60%	sul valore;
Voce 55. - Oli minerali:				
b) lubrificanti e grassi	»	»	36 » 50	per q.le;
Voce 56. - Gas naturali e artificiali	»	»	25 » 30%	sul valore;
Voce 57. - Oli vegetali :				
a) di soia	»	»	25 » 30%	sul valore;
b) di cotone	»	»	25 » 30%	sul valore;
c) di arachidi	»	»	25 » 30%	sul valore;
d) di oliva	»	»	25 » 30%	sul valore;
e) di cocco:				
1) commestibile	»	»	25 » 30%	sul valore;
2) non commestibile	»	»	10 » 20%	sul valore;

	f) di sesamo	» »	25 » 30%	sul valore;
	g) altri	» »	25 » 40%	sul valore;
Voce 58.	- Prodotti chimici:			
	a) insetticidi e concimi chimici .	» »	10 » 10%	sul valore;
	c) altri	» »	15 » 30%	sul valore;
Voce 59.	- Materiali per tinte e per concia:			
	b) smalti, vernici, lacche ecc.	» »	25 » 40%	sul valore;
	c) altri	» »	10 » 40%	sul valore;
Voce 61.	- Attrezzature medicali, materiale da medicazione e materiali igienico-sanitari:			
	c) materiali igienico sanitari .	» »	25 » 35%	sul valore;
Voce 62.	- Oli essenziali, essenze anche sintetiche e commestibili, estratti .			
		» »	40 » 50%	sul valore;
Voce 63.	- Profumeria e articoli da toeletta:			
	b) dentifrici	» »	25 » 40%	sul valore;
	c) talco in polvere	» »	25 » 40%	sul valore;
	e) altri	» »	25 » 50%	sul valore;
Voce 64.	- Cosmetici e preparazioni per parrucchieri e profumieri . .			
		» »	75 » 80%	sul valore;
Voce 67.	- Munizioni per armi da fuoco .			
		» »	50 » 75%	sul valore;
Voce 68.	- Cuoi e pellami			
		» »	25 » 40%	sul valore;
Voce 69.	- Lavori di cuoio e pelli, escluse calzature			
		» »	30 » 40%	sul valore
Voce 70.	- Manufatti di gomma elastica:			
	b) coperture e camere d'aria:			
	2) per trattori, camion, furgoni, autobus	» »	10 » 20%	sul valore;

Voce 71. - Lavori di legno esclusi i mobili .	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 73. - Carta, cartoni e loro lavori:						
b) carte e cartoni in fogli o rotoli	»	»	20	»	30%	sul valore;
c) carta e cartoni di qualsiasi sostanza impregnati	»	»	25	»	40%	sul valore;
d) lavori di carta o cartone .	»	»	30	»	40%	sul valore;
Voce 74. - Filati:						
a) di seta naturale	»	»	40	»	50%	sul valore;
b) di lana o di crine animali .	»	»	35	»	40%	sul valore;
c) altri	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 75. - Tessuti:						
a) di cotone:						
1) greggio	»	»	35	»	35%	sul valore;
2) imbianchito compreso bofta	»	»	40	»	40%	sul valore;
3) altri	»	»	40	»	50%	sul valore;
b) di seta naturale o misti di seta naturale	»	»	50	»	60%	sul valore;
e) di juta	»	»	10	»	20%	sul valore;
f) di fibre sintetiche o artificiali	»	»	40	»	50%	sul valore;
h) altri	»	»	40	»	50%	sul valore;
Voce 76. - Pizzi, ricami, nastri ed altri articoli di merceria e simili di qualsiasi sostanza	»	»	50	»	60%	sul valore;
Voce 77. - Tessuti ricoperti o impregnati esclusi i tessuti smeriglianti .	»	»	30	»	40%	sul valore;
Voce 78. - Cordami e spago	»	»	20	»	25%	sul valore;

Voce 80. - Tende e tendoni impermeabilizzati o no	» »	30 » 40%	sul valore;
Voce 81. - Coperte	» »	40 » 50%	sul valore;
Voce 82. - Biancheria da letto, da tavola, da cucina, da bagno	» »	40 » 50%	sul valore;
Voce 84. - Tappeti di tessuto od altri	» »	50 » 60%	sul valore;
Voce 86. - Cemento, asfalto e bitumi	» »	10 » 20%	sul valore;
Voce 87. - Mattoni e mattonelle			
a) mattoni di ogni genere	» »	20 » 20%	sul valore;
b) mattonelle per pavimenti di cemento e graniglia	» »	25 » 25%	sul valore;
c) mattonelle e piastrelle di maiolica, terracotta, porcellana e vetro, ecc.	» »	50 » 50%	sul valore;
Voce 88. - Tessuti e carte abrasivi	» »	10 » 20%	sul valore;
Voce 89. - Vetro e lavori di vetro:			
c) altri, compresi occhiali	» »	25 » 40%	sul valore;
Voce 91. - Metalli:			
a) oro, argento, platino, monete e rottami	» »	20 » 25%	sul valore;
b) nichel e rame, greggi e in rottami	» »	10 » 20%	sul valore;
Voce 93. - Ferro, ghisa, acciaio:			
b) nastri, lamiere, barre, fili, tubi, reti, (semi lavorati)	» »	10 » 20%	sul valore;
c) altri lavori	» »	10 » 30%	sul valore;
Voce 94. - Attrezzi, utensili, strumenti a mano per arti e mestieri	» »	10 » 20%	sul valore;

Voce 96. - Macchine non elettriche e loro parti:

- d) macchine per ufficio . . . » » 10 » 30% sul valore;
- e) macchine industriali, agricole e artigianali . . . » » 10 » 15% sul valore;
- f) altre . . . » » 10 » 30% sul valore;

Voce 97. - Frigoriferi e loro parti . . . » » 25 » 40% sul valore;

Voce 99. - Macchine elettriche e loro parti:

- d) macchine per ufficio . . . » » 10 » 30% sul valore;
- e) macchine industriali, agricole e artigianali . . . » » 10 » 15% sul valore;
- f) altre . . . » » 10 » 30% sul valore;

Voce 100. - Materiali elettrici vari:

- a) materiali per impianti elettrici (cavi elettrici, interruttori, spine, resistenze, valvole, quadri di comando, portalampade ecc. comprese le lampade di ogni tipo . . . » » 10/25 » 30% sul valore;
- b) lampadari, coppe, globi, lampade per decorazione e arredamento, insegne luminose ecc. . . » » 25 » 50% sul valore;
- c) pile, batterie, accumulatori di qualsiasi tipo . . . » » 50 » 40% sul valore;
- d) trasformatori, alternatori, riduttori di corrente e simili ad uso industriale . . . » » 20 » 20% sul valore;
- e) altri materiali elettrici . . . » » 50 » 50% sul valore;

Voce 101. - Apparecchi e strumenti elettrici
e loro parti:

- a) radio riceventi » » 30 » 40% sul valore;
- c) registratori » » 50 » 60% sul valore;

Voce 102. - Automobili e loro parti:

- a) autovetture » » 35 » 40% sul valore;
- b) autocarri, autobus, rimorchi,
furgoni, furgoncini, camion-
cini » » 10 » 20% sul valore;
- d) altri » » 30 » 40% sul valore;

Voce 104. - Velocipedi e loro parti:

» » 40 » 20% sul valore;

Voce 107. - Mobili

» » 40 » 50% sul valore;

Voce 108. - Lampade:

- a) a petrolio e loro parti inclu-
si gli stoppini (fanus) . . . » » 15 » 20% sul valore;
- b) a gas di petrolio e loro parti
incluse le retine (petromax) » » 20 » 25% sul valore;

Voce 109. - Vestiti confezionati ed accessori
di materiali tessili ed altri manu-
fatti confezionati

» » 50 » 60% sul valore;

Voce 110. - Biancheria personale

» » 50 » 60% sul valore;

Voce 113. - Calzature:

- a) fatte interamente o prevalen-
teamente di pellame » » 45 » 50% sul valore;
- b) altre » » 25 » 30% sul valore;

Voce 114. - Apparecchi e strumenti non elettrici;

- b) apparecchi fotografici e cinematografici » » 75 » 50% sul valore;
- c) orologi » » 30/40 a 40% sul valore;
- d) altri » » 30 » 40% sul valore;

Voce 115. - Dischi e nastri magnetici ed altro materiale fotografico e cinematografico » » 50 » 60% sul valore;

Voce 116. - Libri, giornali, riviste ecc. » » — » 10% sul valore;

Voce 118. - Armi da fuoco e loro parti » » 50 » 60% sul valore;

Voce 119. - Articoli di cancelleria:

- e) altri » » 25 » 40% su valore;

Voce 120. - Gioielleria vera e falsa » » 40 » 50% sul valore;

Voce 122. - Merci non nominate » » 25 » 40% sul valore;

MODIFICHE ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI
DI ESPORTAZIONE

Voce 1. - Animali domestici vivi:

a) bovini	Da Sh. So. 25 a 30 a capo;
b) pecore e capre	» » 4 » 5 a capo;
c) cammelli	» » 30 » 40 a capo;

Voce 2. - Animali selvatici vivi:

Irace	» » 5 » 20 a capo;
Cinocefalo o macaco	» » 5 » 20 a capo;
Cercopiteco	» » 5 » 20 a capo;

Voce 3. - Pelli secche e salate di animali domestici:

a) di bovini	» » 8 » 10% sul valore;
b) di cammello	» » 8 » 10% sul valore;
c) di pecore e di capra	» » 8 » 10% sul valore;
d) altre	» » 8 » 10% sul valore;

Voce 4. - Pelli fresche, secche e salate di animali selvatici:

a) di dig-dig	» » 20 » 25% sul valore;
-------------------------	--------------------------

- b) di ghepardo e gattopardo . » » 20 » 30% sul valore;
- d) di gazzella » » 20 » 25% sul valore;
- e) altre » » 20 » 25% sul valore;

Voce 5. - Pelli conciate col pelo da pelliceria .

- a) ghepardo e gattopardo . . » » 10 » 15% sul valore;
- c) altre » » 10 » 15% sul valore;

Voce 8. - Avorio e corna di rinoceronte . » » 20 » 30% sul valore;

Voce 9. - Incenso e mirra » » — » 10xq.le;

Voce 10. - Gomma arabica » » 8% » 10xq.le;

Voce 12. - Banane » » 6xq.le a 6qx.le sul peso netto;

Voce 13. - Legna da ardere » 10 a 20% sul valore;

Voce 14. - Carbone di legna » » 7xq.le a Sh. So. 10 per q.le;



DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1965, n. 20

Norme relative alla organizzazione generale e al controllo degli Enti di Diritto Pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di emanare norme dirette a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli Uffici e dei servizi degli Enti di Diritto Pubblico, provvedendo del pari ad esercitare sulla gestione finanziaria di questi ultimi forme efficaci di controllo;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A

Art. 1

Anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro competente, può emanare con propri decreti, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli Uffici e dei servizi degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

Gli organi degli Enti di Diritto Pubblico, possono essere soltanto i seguenti: Presidente; Consiglio; Direttore; Collegio Revisione dei Conti oppure Collegio dei Sindaci.

Art. 3

Il trattamento economico, ivi compresa ogni indennità o altro emolumento a qualsiasi titolo corrisposto, spettante al Presidente, al Direttore e agli altri impiegati degli Enti di Diritto Pubblico sarà disciplinato da apposite norme, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro delle Finanze e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

1. Il Ministro delle Finanze, può disporre ispezioni e controlli sulla gestione finanziaria degli Enti di Diritto Pubblico.
2. Del risultato di tali ispezioni e controlli, il Ministro delle Finanze riferirà al Consiglio dei Ministri per i provvedimenti che si rendessero necessari.

Art. 5

1. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, gli Organi di controllo dello Stato partecipano al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti di Diritto Pubblico, ivi compresi la Banca Nazionale Somala e il Credito Somalo:

- a) quando il relativo patrimonio, direttamente o indirettamente è stato versato per intero o parzialmente, e in questo ultimo caso in misura superiore a Sh. So. 50.000,— dallo Stato o da altro Ente di Diritto Pubblico anche se estero;
- b) quando, fuori dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), lo Stato o un Ente di Diritto Pubblico anche se estero, provvede a dare sia in denaro che in natura, contributi o sovvenzioni o a stipulare mutui, in ogni caso in misura superiore a Sh. So. 50.000,—

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il controllo si esercita entro l'anno finanziario in cui sono stati erogati i contributi o sovvenzioni o i mutui, e nei successivi anni finanziari se in questi ultimi i medesimi sono stati trasferiti.

Art. 6

1. Il risultato del riscontro eseguito ai sensi dell'articolo precedente, deve essere trasmesso dagli Organi di controllo al Ministero competente e per conoscenza al Primo Ministro ed al Ministro delle Finanze.
2. Il risultato medesimo deve inoltre essere incluso nel rapporto annuale che gli Organi statali di controllo fanno sulla loro attività.

Art. 7

I funzionari degli Organi statali di controllo cessano di far parte in qualità di organi interni di controllo degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 8

1. Ove ciò appaia indispensabile, su proposta del Ministro competente con relazione motivata, può essere alternativamente disposto:
 - a) l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario;
 - b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, con la nomina di un Commissario Liquidatore.
2. In entrambi i casi, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9

Il patrimonio netto derivante dalla liquidazione dell'Ente è devoluto allo Stato o a altro Ente di Diritto Pubblico con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Ministro delle Finanze e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 10

Ogni norma contraria o incompatibile a quella del presente Decreto-Legge è abrogata.

Art. 11

1. Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.
2. Il predetto Decreto-Legge sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, 30 ottobre 1965

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim».

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.